



## **Documento di consultazione n. 03/2013**

### **Proposta di modifica**

**del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni**

- Richiesta di registrazione delle transazioni e controllo di validità della conferma di registrazione di una transazione -**

## 1. Premessa

Con determinazione del 07 febbraio 2007, la Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha positivamente verificato il Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come successivamente modificato ed integrato con determinazione dell'AEEG del 05 aprile 2007 e con Parere 91/2012/I/COM dell'AEEG del 15 marzo 2012 (di seguito: Regolamento).

L'Articolo 3, comma 3.5, del Regolamento dispone che *“Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'AEEG per l'approvazione”*.

Con il presente documento di consultazione il GME, al fine di raccogliere osservazioni e spunti di riflessione presso la compagine dei soggetti interessati, rende nota la proposta di modifica del Regolamento, avente per oggetto la semplificazione delle modalità di registrazione e conferma delle transazioni nell'ambito della piattaforma PCE.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni all'**Unità Legale e Regolazione** del GME, entro e non oltre il **19 aprile 2013**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: [info@mercatoelettrico.org](mailto:info@mercatoelettrico.org)
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**  
**Largo Giuseppe Tartini, 3/4**  
**00198 – Roma**

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

## 2. Contenuto della proposta

La proposta di modifica del Regolamento della Piattaforma conti energia a termine (PCE) è volta ad introdurre una semplificazione nelle modalità di registrazione delle transazioni sulla predetta piattaforma,

anche alla luce delle richieste avanzate in tal senso da taluni operatori, nonché da alcune associazioni di categoria.

Segnatamente, gli operatori hanno manifestato l'esigenza di disporre di una modalità di registrazione e conferma delle transazioni più agevole rispetto a quella attualmente in essere; in particolare, si tratterebbe di rendere facoltativo l'inserimento del codice di abbinamento nella richiesta di registrazione. Nel formulare tale richiesta, gli operatori hanno evidenziato che l'obbligatorietà dell'inserimento del predetto codice rallenta, infatti, la procedura stessa di registrazione delle transazioni sulla PCE.

Al fine di meglio rappresentare la richiesta di modifica formulata dagli operatori, giova brevemente richiamare le attuali modalità di registrazione delle transazioni nell'ambito della PCE. Ad oggi, l'operatore che inserisce la richiesta di registrazione di una transazione indica, tra le altre informazioni, oltre all'operatore controparte della transazione stessa, anche il codice di abbinamento associato alla suddetta richiesta; la controparte, nel confermare la richiesta di registrazione, è tenuta obbligatoriamente, ai fini del buon esito della stessa registrazione, ad inserire il medesimo codice di abbinamento.

Il recepimento della richiesta avanzata dagli operatori consentirebbe di rendere opzionale l'inserimento del codice di abbinamento al momento della richiesta di registrazione. Pertanto, l'obbligatorietà dell'inserimento del codice di abbinamento resterebbe in capo all'operatore controparte che conferma la registrazione solo nel caso in cui l'operatore richiedente tale registrazione abbia inserito il predetto codice.

\*\*\*\*

Al fine di favorire un pronto riscontro rispetto a quanto proposto si riporta di seguito la proposta di modifica degli articoli 33 e 37 del Regolamento.

### TITOLO III

#### FUNZIONAMENTO DELLA PCE

##### **Articolo 33: "Richiesta di registrazione delle transazioni"**

Il testo dell'Articolo 33, comma 33.2, lettera h), è così modificato:

<b>Testo attuale</b>	<b>Nuovo testo</b>
<b>(omissis)</b> 33.2. Alla presentazione della richiesta di registrazione di una transazione l'operatore deve indicare almeno le seguenti informazioni:	<b>(omissis)</b> 33.2. Alla presentazione della richiesta di registrazione di una transazione l'operatore deve indicare almeno le seguenti informazioni:

<p>a) la tipologia di transazione (vendita/acquisto);</p> <p>b) i giorni di flusso per i quali intende registrare la transazione;</p> <p>c) i periodi rilevanti per i quali intende registrare la transazione;</p> <p>d) la quantità di energia oggetto della transazione, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante;</p> <p>e) i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante, registrare la transazione;</p> <p>f) l'operatore controparte della transazione;</p> <p>g) il termine entro il quale l'operatore controparte deve confermare la richiesta di registrazione. Tale termine deve precedere di almeno due giorni il primo giorno di flusso di cui alla precedente lettera b);</p> <p>h) il codice di abbinamento della richiesta di registrazione.</p> <p><b>(omissis)</b></p>	<p>a) la tipologia di transazione (vendita/acquisto);</p> <p>b) i giorni di flusso per i quali intende registrare la transazione;</p> <p>c) i periodi rilevanti per i quali intende registrare la transazione;</p> <p>d) la quantità di energia oggetto della transazione, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante;</p> <p>e) i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante, registrare la transazione;</p> <p>f) l'operatore controparte della transazione;</p> <p>g) il termine entro il quale l'operatore controparte deve confermare la richiesta di registrazione. Tale termine deve precedere di almeno due giorni il primo giorno di flusso di cui alla precedente lettera b);</p> <p>h) <del>il</del> <b>eventuale</b> codice di abbinamento della richiesta di registrazione.</p> <p><b>(omissis)</b></p>
---	---

**Articolo 37: "Controllo di validità della conferma di registrazione di una transazione"**

Il testo dell'Articolo 37, comma 37.1, lettera f), è così modificato:

<b>Testo attuale</b>	<b>Nuovo testo</b>
<p><b>(omissis)</b></p> <p>37.1. Qualora l'operatore controparte, di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), confermi la transazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:</p> <p>a) l'operatore non sia sospeso;</p> <p>b) la transazione che si intende confermare sia corrispondente alla tipologia di richiesta di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera a);</p> <p>c) i giorni di flusso siano</p>	<p><b>(omissis)</b></p> <p>37.1. Qualora l'operatore controparte, di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), confermi la transazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:</p> <p>a) l'operatore non sia sospeso;</p> <p>b) la transazione che si intende confermare sia corrispondente alla tipologia di richiesta di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera a);</p> <p>c) i giorni di flusso siano</p>

<p>corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera b);</p> <p>d) i periodi rilevanti siano corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera c);</p> <p>e) in ciascun periodo rilevante la quantità complessiva di energia oggetto della transazione sia la stessa di quella di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera d);</p> <p>f) il codice di abbinamento indicato sia lo stesso di quello di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera h);</p> <p>g) la conferma sia stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 33, comma 33.3;</p> <p>h) l'operatore controparte abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati.</p> <p><b>(omissis)</b></p>	<p>corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera b);</p> <p>d) i periodi rilevanti siano corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera c);</p> <p>e) in ciascun periodo rilevante la quantità complessiva di energia oggetto della transazione sia la stessa di quella di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera d);</p> <p>f) il codice di abbinamento indicato sia lo stesso di quello <b>eventualmente indicato ai sensi del <del>di cui al</del></b> precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera h);</p> <p>g) la conferma sia stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 33, comma 33.3;</p> <p>h) l'operatore controparte abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati.</p> <p><b>(omissis)</b></p>
---	---